

COMUNE DI FUTANI (SA)



R
E
G
O
L
A
M
E
N
T
O

T
A
R
S
U

REGOLAMENTO

Tassa per lo
Smaltimento dei
Rifiuti Solidi
Urbani

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 2/2011 del 15/04/2011

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	Caratteri della Tassa	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	Presupposto della tassa	<i>Pag. 3</i>
Art. 4	Zone non servite	<i>Pag. 3</i>
Art. 5	Soggetti passivi	<i>Pag. 3</i>
Art. 6	Locali e aree tassabili	<i>Pag. 3</i>
Art. 7	Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti	<i>Pag. 4</i>
Art. 8	Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	<i>Pag. 5</i>
Art. 9	Rifiuti assimilabili agli urbani	<i>Pag. 5</i>
Art. 10	Modalità di misurazione dei locali e delle aree	<i>Pag. 6</i>
Art. 11	Gettito e costo del servizio	<i>Pag. 7</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
Art. 12	Deliberazione	<i>Pag. 7</i>
Art. 13	Criteri di commisurazione della tassa	<i>Pag. 7</i>
Art. 14	Tariffe per particolari condizioni d'uso	<i>Pag. 7</i>
Art. 15	Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti da parte delle attività produttive	<i>Pag. 8</i>
Art. 16	Agevolazioni ed esenzioni	<i>Pag. 8</i>
Art. 16 bis	Ulteriori agevolazioni	<i>Pag. 8</i>
Art. 17	Cumulo delle riduzioni/agevolazioni	<i>Pag. 8</i>
Art. 18	Tassa giornaliera di smaltimento	<i>Pag. 8</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA-	
Art. 19	Denunce	<i>Pag. 9</i>
Art. 20	Cessazione dell'occupazione	<i>Pag. 9</i>
Art. 21	Controlli ed accertamenti	<i>Pag. 9</i>
Art. 22	Compiti degli Uffici interni	<i>Pag. 9</i>
Art. 23	Rimborsi	<i>Pag. 10</i>
Art. 24	Sanzioni ed interessi	<i>Pag. 10</i>
Art. 25	Rateizzazioni	<i>Pag. 10</i>
Art. 26	Funzionario Responsabile	<i>Pag. 10</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 27	Disposizioni finali	<i>Pag. 10</i>
Allegato A - TARSU	CATEGORIE DEI LOCALI	<i>Pag. 11</i>
Allegato A	Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico	<i>Pag. 12</i>
Allegato A1	Richiesta composter per uso domestico	<i>Pag. 16</i>
Allegato A2	Richiesta dello sconto TARSU per chi utilizza un composter proprio od in condivisione	<i>Pag. 17</i>
Allegato B	Indicazioni tecniche sul compostaggio domestico	<i>Pag. 18</i>
Allegato C	Contratto di cessione in comodato gratuito dell'attrezzatura per il compostaggio domestico	<i>Pag. 20</i>

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di **Futani** in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152, in materia di tariffa unica ambientale, secondo il principio della integrale copertura dei costi del ciclo integrato dei rifiuti stabilito ai sensi della L.26/2010.

ART. 2 - CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4 - ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

- Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta al 50%.

4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art.

7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7 LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI" (EMENDATO)

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- ✓ Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- ✓ Solai e sottotetti ancorché collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ✓ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- ✓ Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- ✓ Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- ✓ Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate;
- ✓ Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ Legnaie esterne e semichiuse;
- ✓ Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- ✓ Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- ✓ Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- ✓ Locali ed aree degli impianti sportivi **pubblici (per esempio campi sportivi e impianti polifunzionali) limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;**
- ✓ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- ✓ Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti ad uso gratuito, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- ✓ Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ✓ Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ✓ Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI (EMENDATO)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

- a) STAMPA ED EDITORIA, ELIOGRAFIE 25%
- b) AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE 30%
- c) FALEGNAMERIE 20%
- d) GOMMISTI 20%
- e) ELETTRAUTO 30%
- f) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGI 20%
- g) LAVANDERIE 20%
- h) GALVANOTECNICHE E VERNICIATURA 10%
- i) OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA, FABBRI 20%
- j) AMBULATORI DENTISTICI, MEDICI, DIAGNOSTICA 10%
- k) CALZATURIFICI 20%
- l) MACELLERIE 10%
- m) LAVORAZIONE MARMI 20%
- n) VIVAI DI PIANTE 20%

3. la riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9 - RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tassa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 22/1997.

- A tal fine a titolo esemplificativo, si considerano rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani:
- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
 - rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili nei quali non siano presenti tracce di pittura, solventi smalti ecc.);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica;
 - fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura da attività domestica;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelli;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi ed adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e dalla plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

ART. 10 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti e per gli autolavaggi sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 11 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.

CAPO SECONDO TARIFFE

ART. 12 - DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 13 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 14 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (EMENDATO)

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria deliberata annualmente dalla Giunta Municipale, è ridotta a domanda nelle seguenti misure:

- a) Per le abitazioni con unico occupante la riduzione è pari 30%;
- b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente che non è concessa in locazione né in comodato la riduzione è pari al 30%;
- c) Per tutte le altre unità immobiliari, oltre alla prima, di proprietà di residenti e non residenti, purché non locate o non concesse in comodato, la riduzione è pari al 70%;
- d) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è pari al 30%;
- e) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale la riduzione è pari al 30%;
- f) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali la riduzione è pari al 30%;

2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio le eventuali variazioni delle condizioni di applicazione delle riduzioni di cui al comma 1.

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia o di variazione, che ha originato la riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

Art. 15 - Riduzioni tariffarie per minore produzione di rifiuti da parte delle attività Produttive

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 50% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, su conforme provvedimento della Giunta Comunale, acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari.

ART. 16 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni previa istanza di parte da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento:

- In favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico sociale, opportunamente accertate e documentate mediante acquisizione della dichiarazione ISEE e limitatamente alla sola abitazione di residenza condotta a titolo di proprietà, di locazione, comodato o altro titolo idoneamente documentato è concessa una riduzione pari al 50% della tassa annualmente dovuta.

- In favore delle abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non venga utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato gratuito è concessa l'esenzione totale. L'inutilizzo della abitazione potrà essere documentata anche con la dimostrazione della mancanza di consumi idrici ed elettrici;

ART. 16 bis - ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 saranno concesse riduzioni per le utenze domestiche che provvederanno all'auto smaltimento dei rifiuti organici mediante l'utilizzo di compostiere domestiche.

Tali agevolazioni saranno concesse previa istanza degli interessati dalla quale risulti il sito ove è effettuato l'auto smaltimento dei rifiuti organici, sito che potrà essere oggetto di verifiche ed accertamenti da parte di persone all'uopo delegate dal Comune.

L'ammontare della riduzione spettante verrà applicata annualmente previa Delibera Comunale fino alla misura massima di incidenza dei rifiuti organici sulla media della raccolta differenziata.

ART. 17 - CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16 non sono cumulabili.

ART. 18 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.

2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento.

3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.

5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 19 - DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.

3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93.

ART. 20 - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 21 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.

3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 22 - COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

ART. 23- RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa richiesta o intimata riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2011.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura legale a decorrere dalla data di notifica della comunicazione di messa in mora di cui al comma 4 dell'art. 23.

ART. 25 - RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate. Se l'importo della tassa da pagare è riferito a più annualità la rateizzazione potrà avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa e comunque in un numero massimo di 60 rate mensili consecutive nei casi di comprovata difficoltà finanziaria. Sulle rate si applicano gli interessi legali.

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Funzionario Responsabile del Tributo è il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.
2. La Giunta Municipale può nominare il Funzionario Responsabile con proprio atto.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento dopo la sua approvazione e pubblicazione così come disposto dall'art. 103 dello Statuto del Comune di Futani approvato dal CO.RE.CO. di Salerno nella seduta del 7.1.2000, entra in vigore il 01 GENNAIO dell'anno 2011 ad eccezione dell'art. 16, che per problematiche tecniche potrà entrare in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce ogni eventuale previgente Regolamento.

ALLEGATO A

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

UTENZE DOMESTICHE

CAT.	UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA AL MQ.	ADDIZ. EX ECA	ADDIZ. PROV.LE	TARIFFA TOTALE A MQ.
1	LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO				

ATTIVITA'

CAT	TIPO DI ATTIVITA'	TARIFFA AL MQ.	ADDIZ. EX ECA	ADDIZ. PROV.LE	TARIFFA TOTALE A MQ.
2	Musei, biblioteche, scuole pubbliche , associazioni senza fine di lucro				
3	Cinematografi e teatri				
4	Autorimesse e magazzini alcuna senza vendita diretta e depositi				
5	Distributori di carburanti, lavaggi auto, impianti sportivi				
6	Esposizioni, autosaloni, rivendite auto				
7	Alberghi con ristorante				
8	Alberghi senza ristorante				
9	Case di riposo, ospizi, scuole private				
10	Ospedali, case di cura, cliniche mediche, studi, medici				
11	Uffici, agenzie, studi professionali				
12	Banche e Istituti di credito				
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli				
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze, negozi, commerciali in genere				
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato				
16	Banchi di mercato beni durevoli				
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista				
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista				
19	Carrozzerie, officine, elettrauto				
20	Attività industriali con capannoni di produzione				
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici				
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub				
23	Mense, birrerie, amburgherie, pizze al taglio				
24	Bar, caffè, pasticcerie				
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari				
26	Plurilicenze alimentari o miste				
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante				
28	Ipermercati di generi misti				
29	Banchi di mercato di generi alimentari				
30	Discoteche, night club, sale da gioco				
31	Pertinenze luoghi di culto, (teatri parrocchiali, sale ricreative o culturali, ecc.				

ALLEGATO A

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

art. 1 Finalità

1. La pratica del compostaggio domestico rappresenta un sistema di utilità pubblica per ridurre la produzione dei rifiuti e le emissioni inquinanti legate alle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto umido, nonché diminuire le spese totali di gestione dei rifiuti. Coinvolgendo tutta la cittadinanza per collaborare attivamente alla promozione e sviluppo dell'iniziativa: adottando in prima persona la pratica del compostaggio domestico qualora ricorrano le condizioni idonee all'impianto, in nessun caso ostacolandone la diffusione.

2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Futani e i cittadini che scelgono volontariamente di utilizzare un sistema di compostaggio domestico per smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti.

3. L'adozione di tale pratica, a fronte di precisi impegni e doveri da parte dei cittadini, dà diritto ad uno sconto sulla TARSU/TIA.

4. Le incentivazioni promosse dal comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio, sono espressamente rivolte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti destinati al sistema pubblico di gestione.

art. 2 Definizioni

1. ai fini del presente atto si intende per:

- a) compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;
- b) decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica in presenza di aria (ricca di ossigeno);
- c) compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
- d) TARSU/TIA: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale;
- e) frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc.

art. 3 Adesione

1. Il requisito necessario per poter adottare un sistema di compostaggio domestico è avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni con caratteristiche tali da evitare possibili disagi al proprietario e al vicinato

2. Posto l'obbligo di possedere il requisito di cui al comma 1, possono avanzare domanda di adesione al sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico (come da allegati A1, A2) ed usufruire dello sconto sulla TARSU/TIA, tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TIA o, cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione nell'Anagrafe Tributaria e che:

- a) il momento dell'inoltro della domanda possiedono già un sistema di compostaggio domestico funzionante (autocostruito o acquistato) posizionato sul territorio comunale che utilizzano regolarmente per lo smaltimento dei propri rifiuti organici domestici, oppure
- b) intendono dare inizio ad un'attività di compostaggio domestico sul territorio comunale usufruendo dell'attrezzatura di proprietà comunale ceduta in comodato gratuito, secondo

quanto stabilito dall'art. 4.

3. Costituiscono doveri formali per l'adesione all'iniziativa e la fruizione dello sconto sulla TARSU/TIA, il rispetto del presente Regolamento ed in particolar modo il rispetto delle indicazioni tecniche (in particolare dell'Allegato B) e delle disposizioni che dovessero essere impartite successivamente onde evitare possibili disagi al vicinato. In ogni caso, la richiesta di adesione volontaria all'iniziativa solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico

sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici e relativi accessori da assegnare in comodato gratuito, dietro sottoscrizione di contratto di cessione come da allegato C.

2. A tal scopo potrà essere indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare, nei tempi prescritti, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, purché residenti;

3. Ai fini dell'ottenimento in comodato gratuito dell'attrezzatura di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente:

- a) di possedere i requisiti richiamati al comma precedente, e di rispettare le indicazioni tecniche dettate dal presente Regolamento,
- b) il numero dei componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,
- c) il luogo ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e la frequenza di visita del luogo;
- d) di accettare incondizionatamente le condizioni poste dall'amministrazione comunale.

4. Fermo restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili:

- a) il maggior numero di componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,
- b) a minor distanza dall'abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo, in caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione.

5. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare un incontro pubblico con personale tecnico che illustrerà le corrette modalità di utilizzo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per chi abbia richiesto l'attrezzatura in comodato gratuito, pena la perdita di tale opportunità.

6. Per ogni unità familiare può essere assegnato un solo compostore. In caso di disponibilità di attrezzatura al termine del periodo utile per l'assegnazione, indicato dal bando, il comune potrà derogare a tale principio in caso di esigenze comprovate e comunque strettamente rispondenti alle finalità di cui all'art 1, comma 3.

7. Al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune potrà avvalersi della possibilità di suggerire utilizzi in condivisione dell'attrezzatura da concedere in comodato gratuito o di chiedere la consegna dell'attrezzatura non sfruttata in modo ottimale per essere assegnata a nuovo comodatario. Tale eventualità potrà verificarsi nei casi in cui sia prevedibile al momento dell'assegnazione o sia stato segnalato dal tecnico incaricato delle normali attività di controllo e monitoraggio, uno sfruttamento non ottimale dell'attrezzatura, unitariamente alla possibilità di poter utilizzare in alternativa un composte in condivisione, o altro sistema idoneo ed equivalente di smaltimento della frazione organica. In questo caso, poiché le variazioni sugli strumenti e sulle modalità del compostaggio sono di iniziativa comunale, la restituzione dell'attrezzatura da parte del comodatario non fa decadere il diritto allo sconto sulla TARSU/TIA.

art. 5 Diritti e Doveri dei partecipanti ai fini dell'ottenimento dello sconto sulla TARSU/TIA

1. I richiedenti si impegnano a smaltire, in autonomia, l'intera frazione organica dei propri rifiuti

domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.

2. I partecipanti all'iniziativa si impegnano ad offrire la propria disponibilità e collaborazione per attività inerenti la rendicontazione dell'iniziativa prestandosi alla compilazione di moduli, questionari e quant'altro sia ritenuto necessario ai fini della verifica dell'efficacia dell'azione. Le informazioni e i dati raccolti saranno utilizzati unicamente a fini statistici.

3. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostore di proprietà comunale ne diventano custodi e si impegnano ad attivare l'impianto di compostaggio entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell'attrezzatura sono a carico del richiedente.

4. Il richiedente si impegna altresì a rispettare rigorosamente le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato B o impartite successivamente dal Comune, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto.

5. La richiesta di adesione e relativa autocertificazione come da allegato A1, previa verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti, dà diritto ad uno sconto annuale rinnovabile sulla TARSU/TIA relativa all'immobile eletto quale residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. La riduzione tariffaria verrà applicata dall'Ufficio Tributi nell'anno successivo a quello in cui la pratica del compostaggio è stata attivata (secondo quanto dichiarato nella richiesta) della effettiva e corretta attivazione del compostaggio.

6. Affinché il diritto alla riduzione della tassa possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto, consentendo, ove ritenuto necessario, anche all'ispezione del cestello utilizzato per la raccolta casalinga dei rifiuti organici e del sacco utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, ciò al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica.

7. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostori di proprietà comunale sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della loro manutenzione e ottimale conservazione, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi ai consigli/prescrizioni dell'addetto ai controlli/monitoraggio. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA. Salvo l'eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Al fine di annullare lo sconto TARSU/TIA l'Ufficio Ambiente dovrà dare puntuale comunicazioni all'Ufficio Tributi relative alla consegna / ritiro dei compostori. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 80 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

8. L'accertamento di mancato utilizzo o uso difforme dagli accordi, come da presente regolamento, per gli aderenti al progetto che possedano un compostore di proprietà, comporta parimenti l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

9. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'ufficio Ambiente dovrà comunicare all'Ufficio Tributi l'esito delle verifiche effettuate sulla corretta gestione del compostore al fine di confermare e/o revocare la riduzione della TARSU/TIA.

art. 6 Sconto sulla TARSU/TIA

1. L'entità dello sconto è decisa autonomamente dall'Amministrazione Comunale con riferimento a ciascun anno solare nell'ambito delle tariffe TARSU/TIA.

2. Ogni richiesta di applicazione dello sconto è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare, purché contigue. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o

dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza.

3. Nel caso in cui il sistema di compostaggio sia a servizio di più famiglie la volumetria utile dello stesso dovrà essere adeguatamente configurata alle esigenze.

4. Lo sconto relativo all'adesione ad un sistema di compostaggio domestico è cumulabile con altri sconti concessi sulla TARSU/TIA purché la somma delle riduzioni non superi il 25% del totale.

art. 7 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi dall'interruzione dell'utilizzo.

2. La cessazione comporta la perdita dello sconto sulla TARSU/TIA, nonché, per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti. In ogni caso il bene dovrà essere restituito integro in tutte le sue parti e ben pulito. In caso di rottura per imperizia di una o più parti, compresi gli accessori, sarà applicata la sanzione di cui all'art 5, comma 7.

art. 8 Visite ispettive

1. Presupposto per l'applicazione della riduzione sulla tassa rifiuti è il ricorso abitudinario, continuativo e non occasionale al compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalle attività domestiche e di manutenzione del verde. Il luogo eletto per l'impianto dell'attività di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e disponibile a verifiche periodiche.

2. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente e senza obbligo di preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità. Nell'ipotesi di impossibilità di poter verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio per inaccessibilità del luogo, per irreperibilità o indisponibilità dell'utente, l'esito del sopralluogo sarà considerato negativo.

3. Le verifiche potranno essere effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.

4. Nel caso in cui l'utenza oggetto di verifica non risulti presente al momento del controllo e sia ritenuto opportuno da parte dell'operatore riferire sull'esito dello stesso (in particolare in caso di giudizio negativo), sarà cura del personale addetto avvertire l'utente rilasciando apposito messaggio scritto su carta intestata del comune e eventualmente ricorrendo a comunicazione telefonica. Atto scritto del Comune verrà notificato in caso di necessità e coerentemente con quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento.

art. 9 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Al sindaco del comune di Futani
Governo del territorio, Sviluppo Sostenibile

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ frazione _____
Via _____ n° _____
Telefono _____ cell. _____

C H I E D E

- a) l'assegnazione in comodato gratuito di n. 1 compostore per uso domestico (a richiesta della compostiera la riduzione della TARSU avrà decorrenza dall'anno successivo alla presentazione di tale istanza)

A tal scopo dichiara:

- Di aver preso visione del Regolamento comunale ed in particolare:
- di avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni e con caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza creare disagi al vicinato secondo quanto indicato al punto 3 dell'All. B al Regolamento o, in alternativa, di avere il consenso formale dei vicini a poter praticare il compostaggio;
 - di essere residente nel comune di Futani,
- Che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;
- Che utilizzerà il compostore:
- Presso la propria abitazione dotata di:
 - giardino in proprio di mq _____
 - giardino condominiale di mq _____ (in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini) _____

Oppure

- Che utilizzerà il compostore presso:
 - Appezamento di terreno/orto sito in _____, con superficie _____
 - Che la distanza di tale sito dalla propria abitazione è km _____
 - Che si reca in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana (presenza di animali domestici: SI NO, specificare _____);

Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani), il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 80 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune.

I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Data _____

Firma _____

Al sindaco del comune di Futani
Governo del territorio, Sviluppo Sostenibile

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ frazione _____
Via _____ n° _____
Telefono _____ cell. _____

C H I E D E

Di poter usufruire dell'agevolazione sulla TARSU prevista dal Regolamento comunale per chi attua l'autosmaltimento dei propri rifiuti organici tramite compostaggio domestico.

A tal scopo dichiaro:

- di aver preso visione del Regolamento comunale e di accettarne tutte le clausole;
- di praticare il compostaggio domestico per mezzo di compostore di mia proprietà
- (auto costruito, acquistato)
 - in (materiale) _____ di Litri _____ di capacità,
 - che utilizzo dal (data) _____,
 - il composte si trova:
 - presso la mia abitazione dotata di
 - giardino in proprio di mq _____,
 - giardino condominiale di mq _____ (in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini) _____
 - presso appezzamento di terreno/orto sito in _____, con superficie _____ distante dalla mia abitazione: km _____ Mi reco in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana;

oppure

di condividere con la famiglia del sig. _____ l'utilizzo del composte a cui è stato affidato in comodato gratuito dal comune. Il composte si trova: _____;

Che il mio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;

Di essere a conoscenza del fatto che, per usufruire delle agevolazioni sulla TARSU/TIA (Tassa sui rifiuti solidi urbani), il composte dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 8 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARSU/TIA con eventuale risarcimento della riduzione di cui si è usufruito indebitamente, ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Data _____

Firma _____

Allegato B, indicazioni tecniche sul compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è una pratica che permette la biodegradazione aerobica degli scarti organici domestici ed i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde di giardini ed orti. Il processo, se condotto nella maniera corretta, risulta efficace e sicuro, esente da problematiche igienico sanitarie. Il prodotto risultante è terriccio utilizzabile per piante in vaso e per ammendare il terreno agricolo.
2. Poiché il processo è di tipo aerobico, ossia necessita di ossigeno, il compostaggio deve essere praticato per mezzo di struttura che permetta l'aerazione del materiale che deve essere degradato. Nelle aree abitate è ammissibile unicamente l'utilizzo di strutture chiuse con copertura mobile: compostori prefabbricati o auto costruiti (in tal caso fori e finestre di aerazione dovranno comunque impedire l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati). Esclusivamente in campagna può essere ammesso l'utilizzo di cumuli.
3. Il luogo eletto per installare il sistema di compostaggio, nonché la conduzione dello stesso, dovranno evitare ogni forma di disagio al vicinato. A tal proposito, onde prevenire possibili disturbi da odori e presenza di insetti, si raccomanda di posizionare il composte almeno 2 m dal confine con il vicinato (salvo presenza di barriere architettoniche o naturali atte a schermare possibili effetti, come ad esempio muri, siepi, etc) e garantire una distanza minima da porte e finestre pari ad almeno 4 metri. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le indicazioni sopra menzionate sarà cura dell'utente avvertire, spiegare, assicurare e ottenere formalmente l'assenso da parte del vicinato interessato.
4. L'impianto di compostaggio va posizionato sul terreno nudo, in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi a foglia caduca, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta d'estate e beneficiare del calore del sole d'inverno.
5. Il materiale compostabile è costituito da: scarti alimentari crudi o cotti di natura vegetale (scarti di verdura e frutta, residui di pasta, fondi di caffè, bustine del tè e tisane), scarti alimentari crudi o cotti di natura animale (carne, pesce, ossa, lische, gusci d'uovo), rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di vasi da fiori (terriccio, piante secche), giardino e orto (erba, stecchi e legnetti, foglie secche, segatura e trucioli, potature, etc). Per evitare la formazione di marciumi e cattivi odori è bene non esagerare con i residui di origine animale ed in generale scarti molto umidi (carne, pesce e pasta). Con moderazione possono essere inseriti anche scarti di natura cellulosa, quali tovagliolini in carta, pezzetti di carta e cartone. I residui vegetali di piante sempreverdi (magnolia, olivo, leccio, alloro, aghifoglie come pini ed abeti, etc) biodegradano con lentezza, quindi gli apporti di tali materiali devono essere limitati.
6. Nel sistema di compostaggio non devono essere inseriti rifiuti non biodegradabili quali materiali plastici e metallici, vetro, rifiuti pericolosi. Parimenti non devono essere introdotti residui organici trattati con sostanze nocive, come legno verniciato, residui di piante trattate con antiparassitari, etc. È inoltre sconsigliato per motivi igienici smaltire lettiere ed escrementi di animali domestici.
7. La frequenza di conferimento dovrebbe essere più alta possibile, comunque mai più bassa di 1 volta a settimana (salvo periodi di assenza). Il livello di riempimento del composte dovrebbe raggiungere almeno i 2/3 della capacità per poi stabilizzarsi. Livelli inferiori possono pregiudicare il corretto svolgimento del processo.
8. Il materiale nel composte va ben distribuito ma mai compattato. La superficie dovrebbe essere quanto più possibile piana ed il materiale ben aderente alle pareti.
9. Onde favorire la velocità del processo, evitare marciumi e apportare il corretto quantitativo di ossigeno, il materiale va selezionato, miscelato e rivoltato. Di norma il rapporto tra scarti freschi ed umidi (scarti domestici di frutta e verdura, scarti vegetali verdi, etc) e quelli secchi (legnetti, paglia, foglie ed erba secche, trucioli e segatura, gusci di frutta secca, etc) è 2 ad 1 in peso. Si

consiglia, per comodità, di procedere all'introduzione del materiale nel composter per strati: uno strato di scarti freschi e ricchi di umidità di 5-15 cm ed uno di scarti secchi di 2-10 cm, favorendo ogni tanto l'introduzione di uno strato di legnetti in grado di mantenere una struttura aerata. Sminuzzare il materiale accelera il processo e favorisce la distribuzione omogenea all'interno del composter, tuttavia per il motivo sopra esposto è consigliabile lasciare almeno alcuni stecchi e legnetti di dimensioni non inferiori ai 10-15 cm .

10. Poiché può risultare difficoltoso reperire materiale secco in alcuni periodi dell'anno si consiglia di mettere da parte una scorta di foglie secche, stecchi e rametti.
11. È buona norma monitorare, di tanto in tanto, la buona riuscita del processo, verificando le condizioni del materiale sul fondo. In caso di decomposizione parziale dopo lunghi periodi (10 mesi o superiore), per riattivare ed accelerare il processo, ma anche per limitare l'eventuale proliferazione di moscerini, rimescolare il materiale togliendolo dal fondo e reinserendolo in superficie. La stessa pratica, unita ad un incremento dell'apporto di materiale secco e strutturante, risulta utile nell'eventualità di eccessiva umidità rinvenibile sul fondo del composter. Per favorire l'aerazione e la dispersione del vapore acqueo socchiudere il coperchio ed eventualmente aprire il composter.

Allegato C

Contratto di cessione in comodato gratuito dell'attrezzatura per il compostaggio domestico

L'anno _____, mese _____, giorno _____, in Futani, presso il luogo _____, con la presente scrittura privata da valere e tenere ad ogni effetto di legge, tra il funzionario comunale _____ nato il _____ a _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del predetto comune, con sede in _____, P.I. _____, a ciò autorizzato, di seguito denominato parte comodante, e il sig. _____, nato il _____ a _____, residente in _____, il/la quale interviene in nome e per conto proprio, di seguito denominato/a parte comodataria, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La parte comodante dichiara di concedere, come in effetti concede, a titolo di comodato gratuito, al/alla sig. _____ che a tale titolo riceve la seguente attrezzatura:

n 1 compostore modello _____

n 1 cestello modello _____

al fine e per l'uso di compostare gli scarti organici prodotti in ambito domestico/aziendale.

Art. 2

Il presente contratto di comodato gratuito avrà inizio in data odierna e potrà essere tacitamente prorogato di anno in anno. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con preavviso di 15 giorni, da comunicare con lettera notificata a termine di legge.

Art. 3

La parte comodataria si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto del comodato con diligenza e cura, nonché a servirsi dello stesso esclusivamente per l'uso determinato all'art. 1 del presente contratto e secondo le norme del Regolamento comunale vigente. La parte comodataria si impegna a rendere il bene oggetto del comodato disponibile per verifiche di corretto utilizzo ed a riconsegnare l'attrezzatura in buono stato di conservazione e pulita e pronta a nuovo uso alla parte comodante in caso di esito negativo della verifica stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 7 o nei casi di cui all'art 4, comma 7 e art. 7 del Regolamento comunale sul compostaggio domestico.

Il Responsabile del procedimento

Il cittadino/a Sig.
